



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza del Sindaco n. 10 del 28/01/2025

OGGETTO: Ordinanza chiusura Istituto scolastico "De Amicis" per interruzione servizio idrico.

IL SINDACO

Premesso che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota n. 1049 del 28/1/2025 comunicava un intervento per fuga di Gas in Via Francesco Cordopatri;

Considerato che:

- gli uffici del Settore 6 comunicano che nella mattinata del 28/1/2025 si è proceduto alla interruzione della distribuzione idrica afferente il Serbatoio denominato "RAI" al fine di consentire ai tecnici dell'Italgas la riparazione della condotta di distribuzione gas, come segnalato con la suddetta nota;
- l'Istituto scolastico "De Amicis" risulta servito, riguardo alla fornitura idrica, dal Serbatoio denominato "RAI";
- non è possibile prevedere quando sarà possibile ripristinare l'erogazione idrica dal Serbatoio denominato "RAI"

tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) recita:
- In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato inoltre:

- che la carenza idrica negli edifici scolastici è incompatibile con lo svolgimento del normale servizio scolastico;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura dell'Istituto scolastico "De Amicis" per i giorni 28 e 29 gennaio 2025;

Visto l'artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ordina

- la chiusura dell'Istituto scolastico "De Amicis" per i giorni 28 e 29 gennaio 2025, in relazione alla situazione di criticità igienico sanitaria per mancanza di erogazione dell'acqua potabile a servizio del suddetto edificio scolastico;

dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

informa

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

– che la presente ordinanza:

- a) sia notificata, anche a mezzo PEC, al Dirigente Scolastico interessato;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Settore 6 e al Corpo di Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, li 28/01/2025

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Francesco Romeo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)